

## ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE

TRA

Società Italiana di Neuroscienze (SINS), con sede legale in via Crocifissa di Rosa, n. 3 Cap. 25128 Brescia, PEC [neuroscienze@pec.it](mailto:neuroscienze@pec.it), Codice Fiscale CF 97677120012, Partita IVA 10340190015, Email: [segreteria@sins.it](mailto:segreteria@sins.it), rappresentata per la stipula del presente atto dal Presidente e Legale Rappresentante, Prof. Alessandro Vercelli domiciliato per la carica presso detta sede (di seguito denominato "SINS")

E

L'Università degli Studi di Brescia, Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale, C.F. 98007650173 e P.IVA 01773710171, con sede legale in Brescia, Piazza del Mercato, 15 - CAP, 25121 (Brescia), rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Castelli, di qui poi indicata come "Università")

di seguito singolarmente/collettivamente anche "la Parte/le Parti".

### PREMESSO CHE:

- a) l'Università è un centro primario della ricerca scientifica nazionale ed è suo compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche. In particolare, nel Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale si svolgono attività di ricerca, didattica e terza missione/impatto sul territorio in ambito di Neuroscienze e Neurofarmacologia da parte di numerosi ricercatori soci SINS.
- b) la SINS ha come scopo istituzionale la promozione e la divulgazione delle neuroscienze;
- c) le Parti collaborano da anni nell'organizzazione dell'evento annuale denominato "Olimpiadi delle Neuroscienze" che rappresenta la fase nazionale della competizione internazionale "International Brain Bee". Quale prodotto della continua interazione fra Università e scuola secondaria di secondo grado, le Olimpiadi delle neuroscienze sono finalizzate ad accrescere fra i giovani l'interesse per lo studio della struttura e del funzionamento del cervello umano, ed attrarre giovani talenti alla ricerca nei settori delle Neuroscienze sperimentali e cliniche.

### LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

#### ART.1 - Premesse

Le premesse al presente Accordo quadro costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

#### ART. 2 - Oggetto

L'Università e SINS intendono collaborare stabilmente per l'implementazione e l'avvio di interventi nell'ambito delle neuroscienze, in particolare nell'organizzazione e nella promozione del-

le Olimpiadi delle Neuroscienze. Conformemente all'evoluzione delle esigenze programmatiche delle Parti, potranno comunque essere individuate ulteriori aree di comune interesse cooperativo.

Ulteriori attività potranno essere, di volta in volta, definite mediante la stipula di appositi accordi attuativi, di cui al successivo art. 4 che in ogni caso richiameranno e rispetteranno i principi di base del presente Accordo. Ciascun atto sarà approvato dalle Parti, secondo i rispettivi ordinamenti interni e nel rispetto delle normative vigenti.

### **ART. 3 – Referenti scientifici**

Le parti indicano quali referenti scientifici ai fini della realizzazione del presente accordo di collaborazione:

- per la SINS: il Presidente, Prof. Alessandro Vercelli
- per l'Università: Prof.ssa Marina Pizzi

L'eventuale sostituzione del responsabile della collaborazione di una delle Parti dovrà essere comunicata ed approvata dalle altre Parti.

### **ART. 4 – Risorse e personale coinvolto**

Per lo svolgimento delle predette finalità, ciascuna delle parti mette a disposizione idoneo personale, fatte salve specifiche indicazioni e previsioni stabiliti negli accordi attuativi di riferimento. In particolare:

- il personale degli Enti firmatari è autorizzato a collaborare alla realizzazione delle Olimpiadi delle Neuroscienze”;
- il personale afferente agli Enti firmatari è autorizzato ad accedere agli spazi messi a disposizione dall'Università per le finalità di organizzazione e partecipazione all'evento.

### **ART. 5 – Assicurazione**

La copertura assicurativa contro infortuni e per la responsabilità civile del personale impegnato nelle attività oggetto del presente accordo, è garantita dalla struttura cui afferisce il personale coinvolto: tale misura è estesa nei limiti normativi vigenti anche agli studenti o tirocinanti o specializzandi o dottorandi che potrebbero frequentare i locali delle Parti coinvolte per lo svolgimento di attività connesse alle finalità del presente accordo, ciascuna per la propria parte.

È fatta salva la possibilità di disciplinare diversamente la materia in occasione della formalizzazione dei singoli futuri Accordi attuativi.

### **ART. 6 – Privacy**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo e degli accordi esecutivi, vengano trattati esclusivamente per le finalità ivi indicate, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a

soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione dell'accordo. Le Parti dichiarano infine di essere informate su quanto sancito dal Regolamento generale UE sulla protezione dei dati (GDPR) 2016/679 e dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.

#### **ART. 7 – Durata**

La presente collaborazione avrà durata triennale, a decorrere dalla data di ultima sottoscrizione e potrà essere rinnovata su proposta delle parti. È escluso il rinnovo tacito.

#### **ART. 8 - Recesso**

È comunque facoltà di ciascuna Parte di recedere anticipatamente con preavviso scritto di almeno sei (6) mesi, mediante comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e/o a mezzo PEC che le Parti fin da adesso comunicano essere:

- per l'Università: ammcentr@cert.unibs.it
- per SINS: segreteria@sins.it

Resta salvo l'obbligo di concludere utilmente le attività eventualmente in corso a tale data, in modo da evitare pregiudizi all'altra Parte.

#### **ART. 9 - Modifiche**

Qualsiasi modifica ed integrazione del presente Accordo dovrà essere concordata tra le Parti e sarà resa operativa mediante stipula di un atto aggiuntivo previamente approvato da ciascuna Parte, che entrerà in vigore tra le stesse solo dopo la relativa sottoscrizione.

#### **ART. 10 – Normativa applicabile, Controversie e Foro competente**

La normativa applicabile al presente atto è quella dello Stato Italiano. Per ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente atto, non risolvibile in via amichevole, il Foro competente sarà in via esclusiva quello di esecuzione del presente Accordo.

#### **ART. 11 - Registrazione**

Il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso di uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986 a cura e a spese della parte che richiede la registrazione stessa.

Il presente accordo è soggetto all'imposta di bollo fin dall'origine, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 – Allegato A – Tariffa parte I – articolo 2.

Il pagamento dell'imposta complessiva è assolto in maniera virtuale dall'Università.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

**Per la Società Italiana di Neuroscienze**  
Presidente e Legale Rappresentante  
Prof. Alessandro Vercelli

15/12/2023 

**Per l'Università degli Studi di Brescia**

Firma valida

Firmato digitalmente da Francesco Castelli  
Data: 15.12.2023 18:25:01 CET 

Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/0177371017

